



Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Avamprogetto del 15 maggio 2019

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 74 capoverso 1 e 78 capoverso 4 della Costituzione federale³;
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 1979⁴,

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 32a^{bis} capoverso 2, 58 capoverso 3 e 65 capoverso 1 «Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni» è sostituito con «DATEC».

Art. 7 cpv. 5^{quinquies} e 5^{sexties}

5^{quinquies} Per organismi alloctoni si intendono organismi di una specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore che sono introdotti o importati in un territorio fuori dalla loro area di diffusione naturale.

5^{sexties} Per organismi alloctoni invasivi si intendono organismi alloctoni la cui diffusione può, notoriamente o presumibilmente, pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente.

1 FF 2019 ...

2 RS 814.01

3 RS 101

4 FF 1979 III 713

Titolo prima dell'art. 29a

Capitolo: Organismi

Sezione 1: Utilizzazione di organismi

Art. 29a-29f immutati

Titolo prima dell'art. 29^{bis}

Sezione 2: Misure particolari contro gli organismi alloctoni invasivi

Art. 29^{bis}

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni volte a prevenire, a combattere e a sorvegliare gli organismi alloctoni invasivi, tenendo conto in particolare del potenziale di danno e della diffusione degli organismi.

² Il Consiglio federale emana in particolare prescrizioni su:

- a. le misure di riduzione dell'importazione accidentale di organismi alloctoni invasivi;
- b. l'obbligo di notifica in caso di presenza di organismi alloctoni invasivi;
- c. gli obblighi di manutenzione e di lotta;
- d. il coordinamento da parte della Confederazione di misure intercantionali.

³ La Confederazione adotta misure al confine, stabilisce le misure intercantionali e le coordina; i Cantoni adottano le altre misure necessarie.

⁴ I detentori di fondi, impianti o oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi alloctoni invasivi devono, in collaborazione con le autorità competenti, eseguirne la sorveglianza, l'isolamento, il trattamento o la distruzione o tollerare tali misure.

⁵ Il Consiglio federale può affidare l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa concernenti organismi alloctoni invasivi a uffici federali del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Titolo prima dell'art. 29g

Sezione 3: Commissioni consultive

Art. 29g Rubrica abrogata

Art. 33 cpv. 1

¹ Le misure intese a conservare a lungo termine la fertilità del suolo proteggendolo da deterioramenti di natura chimica o biologica figurano nelle prescrizioni esecutive

della legge federale del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque nonché nella legislazione federale sulla protezione contro le catastrofi, sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico, sulle sostanze e gli organismi, sui rifiuti e sulle tasse d'incentivazione.

Art. 35 cpv. 4

⁴ Chi produce all'interno del Paese sostanze soggette alla tassa deve dichiararle.

Art. 41 cpv. 1

¹ La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a - 29f^{bis} capoverso 3, prima parte del periodo (organismi), 29g (commissioni consultive), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a^{bis} (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

Art. 60 cpv. 1 lett. k^{bis}

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: [...]

k^{bis}. viola le prescrizioni sugli organismi alloctoni invasivi (art. 29f^{bis} cpv. 1, 2 e 4);

Art. 65 cpv. 2 prima frase

² I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d'allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti la valutazione di conformità di impianti fabbricati in serie nonché sostanze o organismi.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli
Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr